

Incentivo Occupazione Giovani

L'Inps, con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, illustra la disciplina relativa all'**incentivo Occupazione Giovani** e ne fornisce le indicazioni operative per la fruizione.

Datori di lavoro che possono accedere all'incentivo

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Il decreto direttoriale, nel disciplinare l'incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l'agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l'assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.

Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al "*Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani*".

Possono registrarsi al Programma i **giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni** cosiddetti **NEET-Not [engaged in] Education, Employment or Training**, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione – in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 – e che risultano essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015.

Ambito territoriale di applicazione dell'incentivo e importi stanziati

La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziare, pari ad euro 200.000.000,00 (cfr. articolo 1 del decreto direttoriale n. 394/2016).

Rapporti incentivati

L'incentivo spetta per le assunzioni a **tempo determinato** – anche a scopo di somministrazione – **di durata pari o superiore a 6 mesi** e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a **tempo indeterminato**.

Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante.

Parimenti, l'incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'agevolazione, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 394/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'effettiva fruizione del beneficio.

In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

In caso di assunzione con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di **apprendistato professionalizzante**, l'agevolazione in esame:

- consiste nell'esonero dal versamento dei **contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**,

ivi **comprese** le somme a titolo di contributo aggiuntivo **IVS**,

- nel **limite massimo di 8.060 euro annui** (differibile esclusivamente in caso di astensione obbligatoria per maternità e non oltre la data del 28 febbraio 2019) per ogni giovane assunto, con una **soglia massima**, riferita al periodo di paga **mensile**, pari a **671,66 euro**.

Invece, in caso di assunzione con contratto **a tempo determinato** (anche a scopo di somministrazione), la cui durata iniziale sia pari o superiore a 6 mesi, l'agevolazione:

- consiste nell'esonero dal versamento del **50%** dei **contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,

- nel **limite massimo di 4.030 euro annui** (differibile esclusivamente in caso di astensione obbligatoria per maternità e non oltre la data del 28 febbraio 2019) per ogni giovane assunto, con una **soglia massima** riferita al periodo di paga **mensile** pari a **335,83 euro**.

Ricordiamo inoltre gli altri sgravi contributivi possibili per le assunzioni nel corso dell'anno 2017:

Sgravio assunzioni Alternanza Scuola Lavoro

nel dettaglio, sono interessate dall'agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestici e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017, possono fruire dello sgravio:

- giovani assunti entro 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo di studio e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107/2015 all'art. 1 comma 33 (istituti tecnici e professionali: 400 ore, licei: 200 ore). La medesima percentuale si riferisce anche ai percorsi di alternanza definiti dalle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, a quelli previsti con riferimento agli istituti tecnici superiori dal DPCM 25.01.2008 e alle attività previste nei corsi universitari;

- giovani assunti che hanno svolto entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi (per le assunzioni operate dal 01.01.2017 fino al prossimo 31.12.2018) e prevede l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Incentivi Donne e Over 50

Le categorie di lavoratori interessate dall'agevolazione sono le seguenti:

Uomini o donne con almeno cinquant'anni di età	Disoccupati a oltre dodici mesi
Donne di qualsiasi età	- Residenti in aree svantaggiate; - Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Donne di qualsiasi età	- Professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere; - Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Donne di qualsiasi età	- Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi; - Ovunque residenti.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche part time, nonché nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato e nel caso di somministrazione.

L'incentivo non spetta per:

- contratti di lavoro intermittente;
- contratti di lavoro accessorio;
- contratti di lavoro domestico;
- contratti di lavoro ripartito.

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro:

- in caso di assunzione a tempo indeterminato, la riduzione spetta per diciotto mesi;
- in caso di assunzione a tempo determinato, la riduzione spetta fino a dodici mesi;
- se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi;
- l'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato - fino al limite complessivo di dodici mesi.

Sgravio assunzioni Sud

Sono interessati dall'incentivo i datori di lavoro che hanno sede nelle regioni meno sviluppate

(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo e Sardegna) indipendentemente dalla residenza del lavoratore assunto. Viene, inoltre, precisato che in caso di trasferimento d'azienda il beneficio viene disapplicato a partire dal periodo paga del mese successivo a quello di trasferimento.

Con riferimento ai lavoratori da assumere, sono incentivate le assunzioni di lavoratori disoccupati (salvo trasformazione del rapporto a tempo indeterminato):

- con età anagrafica tra 15 e 24 anni;
- con almeno 25 anni che rientra nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del decreto MILAV 20.03.2013;
- che non hanno avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro da almeno 6 mesi (salvo nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro).

Assunzione beneficiari di Naspi

Datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori beneficiari della NASPI possono godere di un incentivo pari al 20% del trattamento che sarebbe spettato al lavoratore. L'agevolazione, in buona sostanza, si applica nella medesima ipotesi prevista per i beneficiari della mobilità.

Tra le **agevolazioni meno frequenti**, ricordiamo, in particolare, quelle applicabili anche nel corso del 2017:

- sgravio contributivo/credito d'imposta a favore di lavoratori detenuti, internati o semiliberi;
- contributo economico per lavoratori con disabilità;
- bonus assunzione di giovani genitori d'età inferiore a 35 anni;
- sgravio assunzione soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, alcolisti, in trattamento psichiatrico, detenuti condannati o internati).